



## FONDO DI ROTAZIONE

Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, art. 57

Legge regionale 17 giugno 2016, n. 17

**Determinazione del tasso di riferimento e calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL)**

Le disposizioni di attuazione del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 57 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 40 e alla l.r. 17 giugno 2016, n. 17, prevedono l'erogazione dei finanziamenti attraverso due provviste finanziarie, una riferibile al Fondo e l'altra costituita dal capitale bancario. La quota regionale del finanziamento non è superiore al 50 per cento e a essa si applica un tasso di interesse pari a zero. Alla quota bancaria del finanziamento si applica un tasso di interesse determinato nella misura dell'euribor/eurirs maggiorato di uno spread annuo.

Il Reg. (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014, stabilisce all'articolo 5, paragrafo 2), lettera b), che gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati trasparenti e quindi soddisfano alla specifica condizione per l'esenzione, se l'elemento di aiuto, definito equivalente sovvenzione lordo (ESL), è calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione.

L'elemento di aiuto di un prestito agevolato viene calcolato sulla base della differenza tra il tasso teorico di riferimento e il tasso agevolato applicato.

Per l'individuazione del tasso teorico di riferimento si deve dare applicazione alle disposizioni della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) (di seguito Comunicazione). La Comunicazione prevede che il tasso di riferimento sia calcolato sommando a un tasso base, stabilito dalla Commissione, un margine definito sulla base della categoria di rating dell'impresa beneficiaria e della qualità delle garanzie offerte dalla stessa per il finanziamento. In conformità a quanto disposto nella Comunicazione il merito creditizio dell'impresa può essere definito dall'istituto creditore sulla base del proprio sistema di rating.

Di seguito si riporta la tabella della Comunicazione che esprime i margini in funzione del merito creditizio e delle garanzie offerte:

Margini relativi ai prestiti in punti base			
Categoria di rating	Costituzione di garanzie		
	Elevata	Normale	Bassa
Ottimo (da AAA a A)	60	75	100
Buono (da A- a BBB)	75	100	220
Soddisfacente (da BBB- a BB)	100	220	400
Scarso (da BB- a B-)	220	400	650
Negativo/Difficoltà finanziarie (da CCC a D)	400	650	1000

La metodologia adottata dalla Comunicazione fa riferimento allo specifico sistema di rating "Standard & Poor's" per classificare le imprese in classi di rating. La comunicazione della Commissione, tuttavia, stabilisce che non è necessario che i rating provengano da agenzie di rating specifiche e sono altrettanto accettabili i sistemi di rating nazionali o quelli utilizzati dalle banche per riflettere i tassi di inadempimento ed incasellare il merito di credito dell'impresa nelle specifiche categorie di rating.

Con riferimento alla costituzione di garanzie ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Comunicazione, nella sottostante tabella si individuano, a titolo indicativo e ai fini di omogeneità per le banche, i valori di garanzia in funzione del loro livello percentuale sul finanziamento:



Garanzie	Livello in % sul finanziamento
Elevate	Uguale o superiore al 70%
Normali	Compreso tra il 41% ed il 69 %
Basse	Uguale o inferiore al 40%

Ai fini dell'esenzione del regime di cui al presente provvedimento, il calcolo dell'elemento di aiuto contenuto nei finanziamenti erogati viene effettuato come differenza tra il tasso teorico di riferimento, calcolato applicando la tabella dei margini contenuta nella Comunicazione della Commissione e il tasso effettivo applicato all'impresa. Il valore viene attualizzato al momento dell'erogazione del prestito sulla base del tasso di attualizzazione fissato dalla Comunicazione (ottenuto aggiungendo al tasso di base un margine pari a 100 punti base).

**Modalità di calcolo dell'aiuto ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702/2014.**

L'intensità di aiuto, espressa in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è il valore attualizzato dell'aiuto sull'importo del finanziamento ritenuto ammissibile. Il calcolo dell'ESL viene effettuato mediante la seguente formula:

$$ESL = \sum_{n=1}^N (C_{n-1} \times tA) \times 1/(1+tR)^n$$

dove:

N = numero di rate

n = rata

$C_{n-1}$  = Capitale residuo al periodo n

tA = riduzione del tasso a favore del beneficiario, pari alla differenza tra il tasso teorico di riferimento calcolato secondo la metodologia stabilita dalla Comunicazione e il tasso effettivo applicato all'impresa.

tR = tasso di attualizzazione fissato dalla Commissione ottenuto aggiungendo al tasso di base un margine pari a 100 punti base.

**Analisi sulla presenza di aiuto a favore delle banche intermediarie**

Il funzionamento del Fondo esclude la presenza di aiuti a favore delle banche in quanto:

- gli istituti di credito erogano la propria quota di finanziamento con risorse proprie e a tasso di mercato,
- gli istituti di credito si limitano a trasferire ai beneficiari le somme erogate dal Fondo (quota pubblica) e a riscuotere le rate di rimborso;
- il rischio relativo alla parte privata del finanziamento è esclusivamente a carico della banca;
- la procedura è aperta a tutti gli intermediari finanziari (banche e società di leasing) che si convenzionano con il soggetto gestore.

Il metodo di calcolo sopra esposto è applicabile fino al 31 dicembre 2020.

L'applicazione del metodo di calcolo del tasso di riferimento utilizzato per la definizione dell'elemento di aiuto sarà sospesa se la Comunicazione della Commissione, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione non sarà più in vigore o sarà adeguato se detta Comunicazione o le altre basi giuridiche, saranno modificate. Ogni eventuale modifica al metodo di calcolo sarà comunicata alla Commissione.

Tale metodo di calcolo dell'ESL potrà essere utilizzato nell'ambito del Programma di Sviluppo rurale del Veneto 2014-2020 nel rispetto di tutti i criteri previsti dagli articoli 37 e 38 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dal Reg. (UE) n. 1305/2013.

